



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2020/2021*

COMUNICATO UFFICIALE N. 174

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 27.11.2020. La riunione della Commissione Disciplinare si è svolta in videoconferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **CORRADO MARTINOTTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CORRADO MARTINOTTI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni quaranta**

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO COSA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO COSA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni ottanta**

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO GERMANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANTONIO GERMANO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni ottanta**

## RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GERMANO ZURLO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GERMANO ZURLO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni ottanta**

## RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI** Collegio Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e art. 28, comma 1, del C.G.S vigente, per avere lo stesso:

1. nel corso della s/s 2018/19 e nella successiva 2019/20, posto in essere comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici della società F.C.D Novese Calcio femminile, in qualità di allenatore della prima squadra della società, per aver posto in essere comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici formulando ed inviando messaggi nonostante il rifiuto della stessa; ed in particolare nel corso degli allenamenti e di gare ufficiali proferiva in più occasioni, ed in modo percepibile ai presenti frasi rivolte alle calciatrici atte a sottolinearne l'aspetto fisico, paragonandolo ad animali noti per la loro pinguedine, ovvero deriderne l'orientamento sessuale reale o dallo stesso ritenuto tale; l'allenatore poi, nel corso dell'estate tentava di baciare una propria calciatrice e, dopo aver ottenuto un rifiuto dalla stessa all'istaurarsi di una relazione ha continuato ad inviare messaggi alla stessa calciatrice nonché foto della medesima e di una sua compagna di squadra in abbigliamento intimo;
2. in violazione poi dell'art. 4 comma 2, e 32 comma 2, del vigente C.G.S sia in via autonoma che in relazione all'art 106 delle NOIF, per avere lo stesso deferito comunicato al padre della calciatrice Giulia Zecchino che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il sig. **GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI** la squalifica di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi qualifica o categoria della Figc;

- esaminata la memoria ed i relativi allegati prodotti dalla difesa del deferito;

- riservata la motivazione;



### P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI** responsabile *in parte qua* e nei termini di cui in motivazione degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della **squalifica fino al 31 agosto 2021**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO CEDRINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO CEDRINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 37 e 39, lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2019/20, della società ASD Nova Pescia Romana 2004, consentendo che, in sua vece, le funzioni di tecnico venissero esercitate dal sig. Pietro Codoni, soggetto privo della necessaria abilitazione per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati sulla base degli atti prodotti dalla Procura Federale ed in particolare dall'attività svolta dal collaboratore della Procura Federale in occasione dell'incontro del 9.2.2020 durante il quale è stato rilevato che l'attività di allenatore è stata svolta dal Sig. Codoni in luogo del Sig. Cedrini nel corso dei 90 minuti di gara;

- i fatti risultano altresì ammessi dallo stesso Sig. Cedrini che ha riferito, in sede di audizione, di aver consentito che un soggetto non abilitato lo affiancasse in attività tecniche tipicamente riconducibili a quelle di allenatore;

- questa Commissione non condivide la decisione del Tribunale Federale Territoriale del Lazio di cui al C.U. n. 134 del 26.11.2020, richiamata dal deferito, salvo nella parte in cui essa dà atto "*che il Codoni fosse sempre presente agli allenamenti affiancando il Cedrini e svolgendo di fatto funzioni tecniche da allenatore*";

- pur non trattandosi di vera e propria attività di "prestanome" deve infatti affermarsi la responsabilità del deferito che ha tollerato che un soggetto non abilitato svolgesse attività non consentita per un dirigente, perché di competenza esclusiva dell'allenatore;

### P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO CEDRINI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO ANDREOLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANGELO ANDREOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, e art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella s/s 2018/19 sottoscriveva con la società F.C. Calcio Acri un accordo economico per complessivi € 9000,00 oltre al rimborso spesa per la conduzione della prima squadra, su un modello errato ovvero un accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori

dilettanti, anziché sottoscrivere un accordo a titolo oneroso tra società della LND e allenatori professionisti. Per aver poi chiesto in sede di ricorso davanti al Collegio Arbitrale della LND somme indebite relative a rimborsi spese non dovute;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

- esaminate le difese del deferito;

Ritenuto che:

- in base al C.U. n. 1 s.s. 2018/2019 *“a seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di accordo tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018)”*;

- il modello di accordo economico tra allenatori con cd. abilitazione professionistica e società dilettantistiche prevede la possibilità di riconoscere all’allenatore soltanto un “importo globale” e non contempla la possibilità di riconoscere un “rimborso spese” aggiuntivo come invece espressamente previsto nel modello di accordo tra allenatori dilettanti e società dilettantistiche;

- risulta documentalmente comprovato che il Sig. Andreoli, pur essendo un allenatore con cd. abilitazione professionistica, ha sottoscritto il modello destinato agli allenatori dilettanti contenente anche l’espresso riconoscimento di un rimborso spese aggiuntivo rispetto al premio di tesseramento;

- pertanto è comprovato l’utilizzo da parte del deferito di un modulo erroneo e ciò costituisce comportamento disciplinarmente rilevante;

- ai fini della determinazione della sanzione è in ogni caso opportuno rilevare che le richieste avanzate dal Sig. Andreoli davanti al Collegio Arbitrale (pur tenendo conto del rimborso spese) risultano molto inferiori rispetto all’importo massimo del premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori con cd. abilitazione professionistica;

#### **P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANGELO ANDREOLI** responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni venti**.

Procedimento disciplinare a carico di **EZIO LICCARDI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **EZIO LICCARDI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dall’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore di prima squadra della società ASD Forza e Coraggio nella s/s 2019/20 senza essersi regolarmente tesserato come tale; risultando come dirigente della suddetta società e senza aver richiesto la necessaria autorizzazione di sospensione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;



Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito con spirito collaborativo;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **EZIO LICCARDI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni ottanta**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO POLLONI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABRIZIO POLLONI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, perché in data 26.1.2020 in occasione della partita San Piero a Sieve - ASD Gallianese - proferiva a ridosso della recinzione del campo frasi offensive e lesive della reputazione all'indirizzo del Sig. Andrea Lampredi rendendo concitata la gara stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici;

- esaminate le difese del deferito;

Ritenuto che:

- non risulta sufficientemente comprovata la responsabilità del deferito sulla base della documentazione acquisita dalla Procura Federale;

- invero il deferimento si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei Sig.ri Lampredi e Marchi che non trovano riscontri oggettivi e che non appaiono attendibili in ragione dei loro (riferiti) rapporti conflittuali con il deferito e comunque della loro appartenenza a società avversaria;

- sia il referto arbitrale, sia le dichiarazioni rese dall'arbitro Bassetti in sede di audizione davanti alla Procura Federale non fanno, infatti, alcun riferimento alla circostanza che il Sig. Polloni avrebbe assunto un comportamento minaccioso o offensivo. Il che si riflette anche sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Marchi, Dirigente della ASD Gallianese, che ha riferito alla Procura Federale di avere, in occasione dell'incontro, più volte richiamato l'attenzione dell'arbitro e del Commissario di campo per segnalare le presunte ripetute offese del Sig. Polloni: senonché, come detto, tale circostanza non risulta segnalata nel referto arbitrale, né dal Commissario di campo, né nella successiva audizione dell'arbitro Bassetti;

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **FABRIZIO POLLONI** dall'addebito disciplinare contestato.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 27.11.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)